

In questo numero:

1 – SEDIVA ONLINE

COSMOFARMA 2015: incontri-convegni con il nostro Studio

2 - LE SEDIVA NEWS DALL'11 MARZO AD OGGI

11/03/2015	La finita locazione per il locale farmacia – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)	24/03/2015	L'“ordine delle preferenze” delle sedi in risposta all'interpello – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
12/03/2015	La partecipazione del farmacista socio di una società costituita con il comune e associato nel concorso con un biologo nutrizionista – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	24/03/2015	La causale errata sul bonifico per le detrazioni irpef – <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)
13/03/2015	Le ricette del medico si ritirano anche in farmacia? – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	25/03/2015	Il punto sullo “split payment”: fuori dalla DCR ma dentro tutto il resto... - <i>QUESITO</i> (franco lucidi)
16/03/2015	Sconti SSN e prezzo al pubblico sul territorio pugliese – <i>QUESITO</i> (roberto santori)	26/03/2015	Dalla Cassazione un “monito” al Fisco sugli accertamenti da percentuale di ricarico (stefano civitareale)
17/03/2015	Le imposte sulla “ex casa coniugale” assegnata a uno dei coniugi – <i>QUESITO</i> (mauro giovannini)	27/03/2015	Il prestito vitalizio ipotecario per gli ultrasessantenni (stefano lucidi)
17/03/2015	Il trattamento fiscale delle spese di chirurgia plastica – <i>QUESITO</i> (valerio salimbeni)	27/03/2015	L'Amministrazione competente al rilascio della titolarità <i>QUESITO</i> (Studio Associato)
18/03/2015	La registrazione sul Libro Unico delle ore di lavoro straordinarie – <i>QUESITO</i> (giorgio bacigalupo)	30/03/2015	L'art. 11 dl Cresci Italia e il diritto di prelazione del comune – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
18/03/2015	Adeguamento Istat per febbraio 2015: ancora una volta negativo anche quello biennale (Studio Associato)	31/03/2015	Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: per il reato basta l'iscrizione a ruolo. (mauro giovannini)
19/03/2015	Uno dei figli del titolare deceduto è in comunione legale con il coniuge – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	31/03/2015	Il licenziamento in caso di “calo del fatturato” – <i>QUESITO</i> (rocco de carlo)
20/03/2015	Anche la cessione del preliminare di vendita “fa” reddito per il Fisco (stefano civitareale)	01/04/2015	Le ultime dalla Cassazione sulle agevolazioni “prima casa” (stefano civitareale)
23/03/2015	Un accertamento fiscale derivato dall'acquisto di un immobile non “coperto” dai redditi dichiarati – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	02/04/2015	IRI: <i>Imposta sul Reddito Imprenditoriale</i> – <i>QUESITO</i> (franco lucidi)
23/03/2015	La ASL rettifica le DCR: esiste un termine? – <i>QUESITO</i> (roberto santori)		

3 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

4 – SCADENZE APRILE 2015

1 – SEDIVA ONLINE

COSMOFARMA 2015: incontri-convegni con il nostro Studio

La Staff3 s.r.l. ha organizzato due serie di incontri-convegni, nel corso dei quali il nostro Studio tratterà i temi di maggiore interesse e attualità per i partecipanti ai *concorsi straordinari* e anche temi specifici per i *titolari di farmacia*.

Gli incontri si terranno nella “Sala Armonia” – Padiglione 36 – primo piano – Ingresso “Michelino” nella giornata di Sabato 18 aprile dalle ore 14.00 alle 18:30 e in quella di Domenica 19 aprile dalle 10.30 alle 16.00.

Chi gradisce essere presente dovrà comunicare la sua partecipazione secondo modalità che saranno rese note - anche nei vari siti web - nei prossimi giorni, quando sarà stato definito il programma dettagliato delle due giornate.

Ai partecipanti verrà consegnato materiale informativo e, in

particolare, una “dispensa” con numerose domande/risposte sulle varie e importanti questioni che riguardano i concorsi straordinari.

(Sediva)

2 - LE SEDIVA NEWS DALL'11 MARZO AD OGGI

11/03/2015 - La finita locazione per il locale farmacia – QUESITO

Ho un contratto di locazione per la farmacia, stipulato a luglio 2003.

Il locatore mi ha comunicato con raccomandata l'intenzione di recedere dal contratto per fine rapporto proponendomi la formulazione di un nuovo canone di locazione da concordare.

Gradirei sapere se esistono limiti di richiesta per il nuovo canone da parte del locatore, ed entro quanto tempo dovrò

lasciare il locale, qualora l'importo del nuovo canone non mi consentisse di stipulare un nuovo contratto (trattasi di farmacia rurale sussidiata).

Inoltre, non so se mi spettano l'avviamento commerciale e la restituzione del costo dei lavori di ristrutturazione e sistemazione del locale, fatti a mie spese al momento della stipula.

Se la comunicazione di recesso del locatore ha rispettato i termini previsti - secondo l'art. 28 della l. 392/78, la disdetta deve comunicarsi all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza - temiamo che il recesso sia valido, anche se nel concreto motivato soltanto dalla volontà di ricontrattare (naturalmente verso l'alto...) la misura del canone di locazione.

L'importo del canone, peraltro, per le locazioni commerciali è liberamente rimesso alla volontà delle parti e quindi sarà oggetto di trattative senza alcun limite se non quello che ragionevolmente indica il mercato immobiliare della zona in cui è situato l'immobile.

Quanto ai tempi di riconsegna del locale in caso di mancato accordo, il termine normalmente viene fissato dal locatore nella comunicazione di disdetta; trascorsa quella data il locatore può convenire in giudizio il conduttore per il rilascio.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35 della legge 253/50, per le farmacie l'esecuzione dello sfratto - e non il semplice precetto - è condizionata ad un'autorizzazione della ASL, il c.d. *nulla osta*. E' bensì vero che la giurisprudenza ha precisato al riguardo che la norma tutela l'interesse pubblico collegato all'esercizio della farmacia e non l'interesse economico del farmacista, e però il giudice amministrativo è sempre meno disponibile a sacrificare quest'ultimo, e quindi il *nulla osta* all'esecuzione dello sfratto viene in realtà negato, ormai da qualche tempo, soltanto nei casi in cui il rilascio del locale-farmacia per effetto dello sfratto rechi danni particolarmente consistenti, ed esaurientemente motivati, all'assistenza farmaceutica della zona e non per la semplice irreperibilità di altri locali idonei.

In sostanza, ai fini del diniego, è necessario che l'Amministrazione competente ne illustri adeguatamente le ragioni, spiegando in particolare come e perché la chiusura di un esercizio nella zona possa compromettere il livello dell'assistenza, tenendo conto pertanto anche del rapporto sia odierno (con l'attuale farmacia in più) e futuro (con la farmacia in meno) tra domanda e offerta di farmaci nella zona.

In assenza di un provvedimento di diniego motivato come ora detto, il locatore potrebbe dunque ricorrere con successo al TAR, come del resto attestano i precedenti degli ultimi venti anni, anche se, beninteso, il conduttore (cioè il titolare di farmacia) potrebbe evidentemente guadagnare tempo prezioso, rischiando però di dover far fronte nei confronti del locatore - per il periodo di ritardo nel rilascio - a oneri importanti che possono andare ben al di là dell'ammontare dei canoni contrattuali.

E' una vicenda, in definitiva, che va valutata sotto vari aspetti con tutti i *pro* e i *contra* del caso.

Quanto alle ripercussioni sull'andamento economico della farmacia a causa del rilascio del locale, l'art. 34 della legge 392/78 riconosce al conduttore il diritto a percepire da parte del locatore un'indennità per la perdita dell'avviamento, fissandola in un importo pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. Infine, per le migliorie apportate alla cosa locata dal conduttore nel corso del rapporto, l'art. 1592 c.c. stabilisce la regola per la quale egli non ha in principio diritto a indennizzi o rimborsi a meno che non vi sia stato il consenso del locatore, nel qual caso quest'ultimo è tenuto a pagare un importo a titolo indennitario

corrispondente alla minor somma tra l'ammontare della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.

(stefano lucidi)

12/03/2015 - La partecipazione del farmacista socio di una società costituita con il comune e associato nel concorso con un biologo nutrizionista - QUESITO

Ci precede in graduatoria di cinque o sei posizioni un'associazione alla quale partecipa un farmacista che possiede tuttora il 49% di una società costituita con un piccolo comune laziale, mentre l'altro è un biologo nutrizionista.

La loro posizione è corretta, oppure ne impediva la partecipazione al concorso?

Quanto al socio di una società comunale, la sua partecipazione potrebbe essere legittima, dato che egli non è titolare di farmacia, né socio di società titolare di farmacia.

Però, a meno che la società mista non abbia per oggetto la gestione di una farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria, il condizionale è d'obbligo, perché almeno in principio qui potrebbe porsi una questione forse elegante, ma certo molto complessa e comunque tuttora irrisolta.

Potrebbe gravare infatti su questa vicenda l'ombra della sentenza n. 275/2003 della Corte Costituzionale, che in sostanza volle equiparare - ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della l. 362/91 riguardante le incompatibilità dei soci - i componenti di tali società di gestione a quelli delle società di persone titolari di farmacia.

Astrattamente, cioè, la decisione della Consulta potrebbe spiegare la sua efficacia anche in questa specifica evenienza, ma evidentemente la commissione giudicatrice - posto che ne abbia avuto cognizione - non ha inteso tenerne conto e quindi solo il TAR potrebbe rispondere all'interrogativo, anche se francamente non sappiamo quanto possa valere la pena sostenere gli oneri (che non sono di poco conto) di un ricorso, dall'esito per di più molto incerto.

Quanto al *biologo nutrizionista*, l'art. 8, primo comma, lett. c), della l. 362/91 - sempreché non abbia fondamento, come noi non crediamo, la tesi della caduta della gran parte delle figure di incompatibilità ivi previste (un tema affrontato nella [Sediva news del 20/01/2015](#): "*Un altro "convitato di pietra" dei concorsi straordinari sono forse cadute le disposizioni sull'incompatibilità del socio*") - prevede che la partecipazione ad una società titolare di farmacia è incompatibile (anche) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato.

Quindi, assumendo un'interpretazione letterale (che secondo i principi generali è quella regina) di tale disposizione, l'attività libero professionale svolta dall'altro partecipe non dovrebbe configurare alcun impedimento, ancor meno - si pensi - nel caso in cui sia accolta la proposta ministeriale sulla *contitolarità*, perché in questa eventualità l'art. 8 non sarebbe addirittura neppure applicabile.

In conclusione, l'associazione vincitrice citata nel quesito dovrebbe vedersi assegnare legittimamente la farmacia che le competerà secondo la posizione in graduatoria e l'ordine di preferenza espresso a seguito dell'interpello.

(gustavo bacigalupo)

13/03/2015 - Le ricette del medico si ritirano anche in farmacia? - QUESITO

Sono titolare di farmacia e ho saputo quasi per caso che, per evitare la coda in ambulatorio, le ricette mediche si possono ritirare anche in farmacia. Vorrei saperne di più.

Questa prassi, sia pure adottata da alcuni studi medici, presenta in verità per le farmacie diverse criticità, almeno sotto due

profili.

Il primo attiene evidentemente alla correttezza dell'esercizio della Vs. professione.

L'art. 15 del Codice deontologico, infatti, prescrive espressamente che "il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere". E' facile, quindi, sospettare che dietro operazioni del genere possa in realtà celarsi l'intenzione o il disegno di "concentrare" le prescrizioni del tale medico sulla propria farmacia senza rispettare la volontà del cliente - o quanto meno "addomesticandola" - in spregio al diritto di libera scelta della farmacia, sancito nell'art. 15 della l. 475/1968.

Il secondo riguarda, invece, la *privacy* e cioè la necessità di tutelare il diritto del paziente a non vedere divulgate informazioni sulle proprie condizioni di salute, immediatamente desumibili dalle prescrizioni mediche.

Su quest'ultimo aspetto il Garante è intervenuto recentemente con una nota del 14/11/2014 inviata alla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, riconoscendo la possibilità per i medici - senza doverle necessariamente consegnare di persona - di lasciare ai pazienti ricette e certificati presso le sale d'attesa dei propri studi o presso le farmacie, e precisando che "prescrizioni e certificati medici ben possono essere ritirati anche da persone diverse dai diretti interessati, purché in base a delega scritta da parte del paziente e mediante consegna degli stessi in busta chiusa".

I delicati aspetti di deontologia professionale già evidenziati, però, impongono alla farmacia che intenda essere coinvolta in questa pratica l'adozione di ulteriori precauzioni oltre a quelle strettamente richieste dal rispetto della *privacy*, allo scopo di fugare ogni dubbio di accaparramento (figura tutt'altro che di facile definizione) di ricette mediche.

Innanzitutto tali condotte dovrebbero essere, come dire, *l'eccezione che conferma la regola* - che è quella della consegna personale della ricetta in farmacia da parte dell'assistito - e pertanto essere limitate a soggetti che presentino oggettive difficoltà a ritirare materialmente la ricetta dal medico e a presentarla in farmacia.

Tuttavia anche in questi casi, al fine di scongiurare - ribadiamo - ogni sospetto di accaparramento e per tutelare al massimo grado il diritto di libera scelta della farmacia, può essere senz'altro opportuno adottare i seguenti comportamenti (suggeriti peraltro dall'Associazione di categoria in una sua recente circolare e sui quali concordiamo sicuramente): a) il medico può far pervenire la ricetta direttamente presso una determinata farmacia *soltanto se sia espressamente delegato per iscritto dal proprio paziente*; b) anche il titolare di farmacia o un suo collaboratore dovrà essere munito di una delega scritta da parte del paziente per il ritiro della ricetta; c) in attesa di essere consegnata al paziente, la farmacia dovrà conservare la ricetta in busta chiusa adottando tutte le misure di sicurezza necessarie alla protezione dei dati personali (come ad, esempio, la custodia sotto chiave); d) il paziente, a sua volta, dopo avere ricevuto la ricetta dal farmacista, se deciderà di spedirla in quella farmacia, aprirà la busta e la consegnerà al farmacista.

Come è evidente, quindi, tutte le misure e precauzioni che richiede un *iter* così articolato e naturalmente anche un po' macchinoso per rispettare la *privacy* e scongiurare quei sospetti suggeriscono sicuramente di farvi ricorso in casi eccezionali e/o di comprovata necessità.

La risposta all'interrogativo del titolo può essere in conclusione affermativa, ma, per dirla con il Manzoni, con *juicio*.

(stefano civitareale)

16/03/2015 - Sconti SSN e prezzo al pubblico sul territorio pugliese - **QUESITO**

Vi inoltra alcune circolari che si riferiscono ad importi che la Regione Puglia, in sintonia con il parere intercorso tra AIFA ed Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, intende applicare alle farmacie, calcolando le trattenute o sconti sul prezzo al pubblico iva inclusa.

In pratica, con l'entrata in vigore della l. 122 del 30/7/2010, e perciò dal 31 luglio 2010, la Regione ha stabilito che lo sconto si applica sul prezzo al pubblico al netto di IVA (imposta indiretta universalmente nota come partita di giro).

In seguito, con una serie di "note" e/o "atti amministrativi" pre e postdatati rispetto alla predetta legge e "orientandosi" sulla scorta di pareri sempre intercorsi tra Aifa e Avvocatura palermitana, comunica modalità di calcolo opposte a quanto Stabilito con la citata l. 122/2010 e basate, di contro, sul prezzo al pubblico IVA inclusa (10%).

Sembrerebbe inoltre che gli sconti al SSN per fasce di prezzo debbano basarsi sul prezzo al pubblico del farmaco/brand anche esitando il generico: p.es. fosfomicina p.p € 6.51, generico del Monuril bustine p.p €11.36 - differenza a carico dell'assistito € 4.85; calcolo dello sconto per fasce (3.75%+2.25 %) sul p.p. del Monuril.

La documentazione che vi trasmettiamo permetterà di rendervi conto del merito delle richieste e dell'eventuale fondatezza, atteso che a fronte di una legge dello Stato (L.122 come da circolare n. 72) si assumono certezze in base a "note amministrative" e a "circolari" dell'Assessorato regionale peraltro con effetto retroattivo (la richiesta di rimborso parte infatti dal 2005).

Vorremmo il vostro autorevole parere.

L'argomento è naturalmente delicato e anche per la verità - almeno sotto alcuni profili - molto spinoso, ma la risposta al quesito ci pare non possa prescindere da alcuni aspetti riconducibili alla gerarchia delle fonti normative.

L'art. 11, comma 6, del d.l. 78/2010, convertito nella l. 122 del 30/7/2010, recita testualmente: "A decorrere dal 31 maggio 2010 il servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari all'1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto". La disposizione sembra dunque molto chiara, prevedendo il calcolo dell'ulteriore sconto sul prezzo dei farmaci "de-ivato".

Senonché, la legge in questione è normativa nazionale e perciò nella "gerarchia delle fonti" è ovviamente di livello di gran lunga superiore alle note della Regione Puglia o a quelle dell'AIFA, come anche, a maggior ragione, ai pareri dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.

Per modificare la base di calcolo dello sconto dell'1,82% parrebbe dunque ineludibile una norma, quantomeno, di pari livello.

In definitiva, il nostro orientamento non può che essere pienamente favorevole all'applicazione dello sconto sul prezzo "de-ivato" e crediamo pertanto che abbiate tutti i diritti per sostenere esattamente questa tesi.

(roberto santori)

17/03/2015 - Le imposte sulla "ex casa coniugale" assegnata a uno dei coniugi - **QUESITO**

A seguito della separazione, il giudice ha assegnato a mia moglie l'abitazione familiare che è di mia proprietà.

Specie con riguardo a Irpef, Imu e Tasi, quali sono le imposte e

tasse a mio carico?

A differenza del *diritto di abitazione* che le norme civilistiche in tema di successione riconoscono al coniuge superstite (Cfr. art. 540 c.c.), e che costituisce un *diritto reale*, quello del coniuge separato - e assegnatario della casa già adibita a residenza familiare - configura un *diritto personale di godimento*, e pertanto il relativo reddito fondiario prodotto risulta imputato ai fini Irpef al proprietario, pur non essendo l'assegnatario dell'unità abitativa.

Nel Suo caso l'immobile dovrà quindi continuare ad essere incluso, ai fini perciò dell'Irpef, nella dichiarazione annuale dei redditi da Lei prodotta, risultandone ad ogni effetto il proprietario.

Diversamente, la soggettività passiva con riguardo a Imu e Tasi ricade direttamente sul coniuge assegnatario dell'immobile che dunque, benché non proprietario dell'immobile, potrà ugualmente beneficiare - ricorrendone i requisiti - dell'esenzione dall'Imu per l'abitazione principale, e pagare la Tasi con l'aliquota e la detrazione eventualmente prevista appunto per l'abitazione principale (cfr. MEF - risposta n. 22 *faq del* 04/06/2014).

(mauro giovannini)

17/03/2015 - Il trattamento fiscale delle spese di chirurgia plastica - QUESITO

Mi appresto a subire un intervento di chirurgia plastica piuttosto importante; posso detrarre le spese che sosterrò?

Le spese sostenute per interventi di *chirurgia estetica* (compresi quelli di "piccola chirurgia") possono beneficiare - come abbiamo osservato in un'altra circostanza - della detrazione Irpef, se l'operazione è considerata *necessaria* per il recupero della *normalità funzionale*, e perciò *sanitaria* in genere, della persona (Circ. Min. n. 14 del 23 aprile 1981).

Se sono quindi esclusi dal beneficio fiscale gli interventi che tendono soltanto a rendere più gradevole l'aspetto personale, possono però rientrarvi anche quelli di mera *chirurgia plastica*, quando siano rivolti a eliminare anomalie appunto *funzionali*, ovvero bensì puramente *estetiche*, ma particolarmente - come dire? - "deturpanti".

Anche dunque l'operazione di *chirurgia plastica*, sia pure a queste condizioni, può beneficiare della detrazione del 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro che, come noto, riguarda le spese *sanitarie* complessivamente sostenute.

(valerio salimbeni)

18.03.2015 - La registrazione sul Libro Unico delle ore di lavoro straordinarie - QUESITO

In quali sanzioni incorre il datore di lavoro che omette di registrare nel Libro Unico i dati relativi all'effettuazione di lavoro straordinario?

L'art. 39 del dl 112/2008 prevede che, salvi i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati, che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 150 a euro 1.500 e, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la sanzione va da euro 500 a euro 3.000.

Va però chiarito che l'illecito in argomento si configura ogni qualvolta la quantificazione della durata della prestazione, e/o la retribuzione effettivamente erogata, non corrispondano a quanto formalmente evidenziato sul Libro Unico.

A questo proposito, in particolare, il Ministero del lavoro ha avuto occasione di precisare che la sanzione non è applicabile quando le somme erogate al lavoratore siano effettivamente

quelle indicate appunto sul LUL, pur differenziandosi da quanto astrattamente previsto nel contratto collettivo applicabile.

Non è però in ogni caso sanzionabile la mancata scritturazione di permessi per riduzione di orario di lavoro o di indennità sostitutive non godute dai lavoratori nei termini stabiliti dai contratti collettivi di riferimento.

Né sono sanzionabili le omissioni derivanti da incertezze interpretative in ordine a modifiche legislative, amministrative o contrattuali ovvero per ritardi nella diffusione del testo di un rinnovo contrattuale o, ancora, per la difficoltà di individuare correttamente la natura delle prestazioni di lavoro rese nel mese di riferimento.

Infine, l'omessa, irregolare o infedele registrazione va riferita a ciascun mese di elaborazione, singolarmente assunto, del Libro Unico.

(giorgio bacigalupo)

18/03/2015 - Adeguamento Istat per febbraio 2015: ancora una volta negativo anche quello biennale

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *febbraio 2015*, sempre negativo, ma pari "soltanto" a -0,30% (contro il -0,70% di gennaio).

E' sempre negativo anche quello *biennale*, ma pari "soltanto" allo -0,07% (contro il -0,20% precedente).

Restano dunque ancora una volta *invariati* sia i canoni di locazione su base *annua* che quelli in ragione *biennale*.

(Studio Associato)

19/03/2015 - Uno dei figli del titolare deceduto è in comunione legale con il coniuge - QUESITO

Siamo tre fratelli e da qualche mese abbiamo ereditato la farmacia di papà gestendola in società; uno degli altri due è farmacista come me, ma il problema è che io sono in comunione legale con mio marito.

Vorrei sapere se nella comunione è rientrata anche la mia quota di società ereditaria.

Il problema generale è stato esaminato approfonditamente nelle [Sediva news del 17 e 18/11/2008](#) ("Se il titolare della farmacia è in comunione di beni con il coniuge"), ricordando anche che, secondo l'art. 179 cod.civ., "non costituiscono oggetto della comunione (legale) e sono beni personali del coniuge", tra gli altri, anche "i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione" (lett. b).

La quota da Lei oggi posseduta nella "società ereditaria" (indipendentemente che questa sia tuttora una *società di fatto*, o sia stata invece - come sarebbe preferibile, per tante ragioni - *regolarizzata* in snc o sas) non sarà quindi mai attratta *come tale* dalla *comunione legale*, nella quale infatti potranno ricadere, ma soltanto *alla data dello scioglimento* del regime (anche su questo punto rinviando alle citate *Sediva News*), i meri "frutti percepiti e non consumati" (della quota, evidentemente) a quella data stessa. E' la c.d. *communio de residuo*.

Pertanto, la *quota* della società è nata come un Suo "bene personale" (o "proprio"), ed è destinata a restarlo, sia in costanza della *comunione legale* che *anche dopo* il suo scioglimento.

Quanto ai "frutti percepiti e non consumati", è necessario ribadire che, se è vero che i "frutti" della quota sono nella Sua piena disponibilità finché il regime permarrà, c'è tuttavia il dubbio che il loro utilizzo possa non essere del tutto libero, dato che una certa giurisprudenza anche autorevole - in termini peraltro non del tutto convincenti - sembra indirizzare il consumo di quel che il coniuge percepisce da *attività* (poniamo, una farmacia individualmente posseduta, che è anch'essa evidentemente sottratta alla *comunione*) o da *beni personali*

(proprio, ad esempio, la Sua quota odierna della “società ereditaria”) verso i *bisogni della famiglia*.

C’è poi il problema dell’acquisizione – da parte Sua e/o del fratello farmacista – della quota oggi posseduta dal “non farmacista”, che è un passo naturalmente ineludibile per consentire alla società di assumere entro il termine di legge (che ora è il compimento del sesto mese dalla presentazione della dichiarazione di successione) la titolarità della farmacia, perché, se fosse Lei ad assumerla (tutta o in parte), bisogna capire quale sarebbe la sorte, con riguardo sempre alla *comunione legale*, della frazione acquisita.

Senonché, si configurerebbe bensì in tal caso un semplice acquisto compiuto “durante il matrimonio” e perciò anch’esso astrattamente “oggetto della comunione” (art. 177, a), del cod.civ.), e però, trattandosi della quota di una *società di persone* cui possono partecipare soltanto soggetti in possesso di specifici requisiti professionali coinvolti, per legge, nella vita sociale, il suo acquisto può essere forse considerato soprattutto come *strumentale* per l’esercizio dell’attività professionale del coniuge che lo effettua, e quindi rientrando tra “*i beni che servono all’esercizio della (sua) professione*” (del resto, all’esercizio della *farmacia* ineriscono pacificamente sia profili *aziendali*, che anche *professionali*).

Se allora questo rilievo è fondato, anche la quota che Lei acquisterà da Suo fratello “non farmacista” non costituirà oggetto della *comunione*, ma un Suo *bene personale* esattamente come la quota ereditata, e dunque definitivamente sottratta anch’essa al regime *legale*, nel quale verranno anche qui attratti – *de residuo* – soltanto i “*frutti.... percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione*”.

Quando, infine, la “società ereditaria”, depurata del socio “non farmacista”, sarà riconosciuta titolare – come accennato – anche del diritto di esercizio della farmacia, le cose non cambieranno (d’altra parte non subirà modifica alcuna neppure la *soggettività* della società perché permarrà quella odierna) e l’intera quota da Lei a quel momento posseduta continuerà a costituire un Suo “*bene personale*”.

(gustavo bacigalupo)

20/03/2015 - Anche la cessione del preliminare di vendita “fa” reddito per il Fisco

Anche dalla cessione di un *contratto preliminare* per l’acquisto di un immobile può scaturire un reddito da assoggettare a tassazione: è quanto afferma l’Agenzia delle Entrate in una sua recente risoluzione (n. 6 del 19/01/2015).

Ma vediamo in dettaglio.

Come è noto il contratto preliminare non produce effetti *reali* ma solo *obbligatorii* perché non realizza il trasferimento della proprietà dell’immobile ma implica soltanto l’impegno per le parti di stipulare un successivo contratto di compravendita.

Consequentemente la cessione del contratto preliminare – che secondo i principi codicistici (art. 1406 c.c.) postula in ogni caso il consenso della controparte (il c.d. “*contraente ceduto*”) – pone il cessionario, nei confronti di quest’ultima, nella stessa posizione del cedente.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che la cessione del contratto preliminare di vendita di un immobile possa essere inclusa nella fattispecie della lettera l) dell’art. 67, comma 1, T.U.I.R. che ricomprende i “*redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere*”, dato che chi cede il contratto “*assume l’obbligo*” (evidentemente nei confronti del cessionario) “*di non essere presente al momento della stipula del contratto definitivo e, di conseguenza, di non sottoscrivere lo stesso*”.

Francamente non comprendiamo il motivo di questa connotazione

in negativo dell’utilità trasferita; in realtà, ci pare, il cedente altro non trasferisce che il proprio diritto ad esigere dalla controparte la prestazione promessa (di comprare o di vendere, secondo i casi).

A ogni buon conto, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, per una fattispecie del genere il provento da assoggettare a tassazione sarebbe pari alla *differenza* tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione, secondo la regola generale valida per questa categoria di redditi (art. 71, comma 2, TUIR).

Così, se il corrispettivo pattuito per la cessione del contratto si rivelasse superiore all’acconto corrisposto in sede di preliminare – è proprio il caso concreto trattato dalla risoluzione – la differenza costituirebbe il detto provento da assoggettare a tassazione.

Deve quindi ritenersi di contro che, se il corrispettivo della cessione non dovesse eccedere l’acconto versato e le altre spese eventualmente sostenute dal cedente per la stipula del contratto, nessun reddito (imponibile) scaturirebbe per il cedente da un’operazione di questo tipo.

(stefano civitareale)

23/03/2015 - Un accertamento fiscale derivato dall’acquisto di un immobile non “coperto” dai redditi dichiarati - QUESITO

Ho ricevuto un accertamento con cui mi viene contestato un maggior reddito per l’anno di imposta 2014 per aver acquistato un appartamento, peraltro pagato con i risparmi di una vita detenuti presso un conto di deposito bancario.

Come posso oppormi?

Si tratta sicuramente di un accertamento da “*redditemetro*” (art. 38, comma 4 e seguenti D.P.R. 600/73) con il quale sostanzialmente l’Agenzia delle Entrate è legittimata a presumere l’esistenza di un maggior imponibile fiscale non dichiarato quando le spese effettuate in un certo anno siano superiori ai redditi indicati nella dichiarazione relativa allo stesso anno, salvo naturalmente che il contribuente non dimostri che quelle spese sono state sostenute con somme che hanno già scontato le imposte o ne sono legalmente escluse.

Quindi, se l’acquisto dell’appartamento è stato effettivamente operato con il risparmio di annualità precedenti, per le quali tutti i relativi redditi imponibili siano stati regolarmente dichiarati, sarà necessario produrre idonea documentazione bancaria del conto di deposito che attesti – anche con una certa approssimazione – il decremento del saldo stesso nei due momenti “*a cavallo*” (prima e dopo) dell’acquisto dell’immobile. Secondo la recentissima giurisprudenza della Cassazione, invece, non sarebbe necessario produrre la prova di un “*collegamento diretto*” tra la provvista e la spesa e dunque, in altri termini, che le somme necessarie per il pagamento siano effettivamente provenienti dal conto di deposito.

Ma agli effetti pratici tale prova, se si è in condizioni di produrla, si rivelerebbe evidentemente molto utile.

(stefano civitareale)

23/03/2015 - La ASL rettifica le DCR: esiste un termine? - QUESITO

Mi è arrivata la notifica di annullamento di ricette per circa € 3.000,00 a distanza di sei mesi dalla presentazione della DCR, relativa ad un farmaco che non si poteva dispensare.

È ancora nei termini la rettifica della ASL?

La convenzione delle farmacie con il Servizio Sanitario Nazionale è notoriamente tuttora disciplinata dal Dpr. n. 371 del 08.07.1998 che prevede all’art. 4, comma 12, la possibilità da

parte delle Asl di effettuare *rettifiche d'ufficio* per errori commessi nella compilazione delle DCR, senza però stabilire un termine temporale, che pertanto coincide con quello ordinario prescrizionale.

Nonostante perciò siano trascorsi sei mesi, la ASL è legittimata a notificarLe la rettifica.

Le rammentiamo però che è comunque data facoltà al farmacista di ricorrere all'apposita commissione costituita presso la Asl per impugnare il detto annullamento delle ricette ove si ritenga sia incorsa in qualche errore.

(roberto santori)

24/03/2015 - L'“ordine delle preferenze” delle sedi in risposta all'interpello - QUESITO

Chiedo un Suo parere sulla legittimità del vincolo concorsuale dei bandi regionali che obbligano all'indicazione, da parte dei vincitori, di un numero di sedi pari alla propria posizione in graduatoria, mentre l'interpello, a seguito dei concorsi ordinari, ai sensi della legge 389/1999, prevede solo l'esclusione dall'assegnazione del candidato che non indica nessuna sede, avendo la facoltà di indicare solo le sedi di suo gradimento.

I bandi regionali devono recepire tutte le normative esistenti in materia di concorsi (in questo caso per l'assegnazione delle farmacie), perché nella “gerarchia delle fonti” – cui si è fatto cenno poco fa - sono collocati alla base di un'ipotetica piramide e perciò non possono derogare alle disposizioni normative e regolamentari che in quella piramide sono posizionate su un gradino più alto.

Con riguardo, in particolare, all'interpello e all'assegnazione vigono dunque l'art. 11, comma 6, della L. 27/2012 (dl. Cresci Italia) e l'art. 2 della L. 389/1999 da Lei citata.

In particolare, il terzo periodo del comma 6 dell'art. 11 della L. 27/2012 dispone che “a seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria”, mentre il terzo periodo dell'art. 2 della L. 389/1999 precisa che “il candidato che non indica, entro il quinto giorno successivo a quello dell'interpello, la farmacia prescelta, è escluso dall'assegnazione”.

Come si vede, perciò, non c'è traccia nelle disposizioni legislative statali (e neppure in quelle regolamentari di cui Dpr. 21/8/1971 n. 1275) dell'obbligo del candidato utilmente graduato di indicare a pena di esclusione dalla graduatoria – nel proprio “ordine di preferenza” - un numero di sedi corrispondente alla posizione conseguita.

È un precetto invece presente in tutti i bandi che potrebbe anche non rivelarsi legittimo, ma al suo annullamento dovrebbe naturalmente provvedere il giudice amministrativo dinanzi all'impugnativa di un concorrente (ne abbiamo parlato approfonditamente – esprimendo al riguardo le stesse perplessità – nel nostro commento al “bando unico” contenuto nella [Sediva News del 26.10.2012](#), cui pertanto La rinviamo).

Ma pur condividendo i Suoi dubbi sulla legittimità di questa prescrizione del bando, ci pare di dover ribadire che, osservandola, non potrà in realtà derivarne per l'interpellato alcuna vera conseguenza, se non quella di sobbarcarsi il fastidio di redigere un lungo elenco di sedi, molte delle quali prive di qualsiasi appeal. Ma nulla di più.

(gustavo bacigalupo)

24/03/2015 - La causale errata sul bonifico per le detrazioni irpef - QUESITO

Nel 2014 ho effettuato un bonifico bancario per il pagamento di un intervento di manutenzione straordinaria, eseguito sul mio

appartamento. Soltanto ora mi accorgo, però, che sul modulo bancario. in luogo di barrare la casella “ristrutturazioni edilizie”, ho barrato per errore la casella “risparmio energetico”...

Ho perduto irrimediabilmente l'agevolazione fiscale?

Se sono stati indicati correttamente tutti gli altri elementi richiesti dalla norma (estremi della fattura, indicazione della ditta beneficiaria, ecc.) e la banca ha potuto operare correttamente nei confronti dell'impresa beneficiaria del pagamento la prevista ritenuta del 4%, che la Legge di Stabilità per il 2015 ha portato all'8%, riteniamo che questa svista - sempreché naturalmente siano stati rispettati tutti gli altri presupposti previsti - non possa condurre alla perdita del beneficio, non avendo per l'appunto impedito alla banca di individuare il pagamento come uno di quelli assoggettabili a ritenuta e, conseguentemente, di applicare quest'ultima.

(valerio pulieri)

25/03/2015 - Il punto sullo “split payment”: fuori dalla DCR ma dentro tutto il resto... - QUESITO

Vorrei che faceste il punto su questa storia dello split payment, perché sussistono ancora dei dubbi non tanto per la DCR, quanto per le forniture alle Asl diverse dai farmaci.

La “storia” parte naturalmente della disposizione introdotta dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 (la “stabilità 2015”) che ha inserito un nuovo articolo (il 17-ter) nel corpo stesso della legge iva (D.P.R. 633/1972), secondo il quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici (le ASL, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura, ecc.) “...per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.”.

Come dispone il successivo comma 632, l'efficacia delle disposizioni è subordinata al nulla osta dell'Unione Europea, ma le stesse vengono rese immediatamente applicabili per tutte le operazioni per le quali l'iva diviene esigibile a partire dal 1° gennaio 2015; in realtà il decreto ministeriale di attuazione del 23/01/2015 (G.U. n.27 del 03/02/2015), e la circolare dell'Agenzia delle Entrate (1/E del 9 febbraio 2015) che reca il primo commento alle novità, hanno interpretato la disposizione, come noto, in senso più favorevole agli operatori, fissando lo *start up* delle nuove regole per le sole operazioni fatturate e riscosse dopo il 1° gennaio 2015, cosicché le operazioni per le quali l'imposta è diventata esigibile entro il 31 dicembre 2014, ma per le quali a quella data non era ancora stata emessa la fattura, soggiacciono alla precedente normativa.

Le farmacie, quindi, alla stregua di tutte le altre imprese che effettuano operazioni con enti pubblici, sono senza dubbio interessate in linea generale al nuovo regime.

E anzi, da principio, la nuova norma, per la sua stessa formulazione letterale (il riferimento *oggettivo* alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi prima che alle modalità di documentazione) e anche per la sua collocazione sistematica (l'introduzione di un nuovo art. 17-ter nella legge Iva tra le “disposizioni generali” vale a dire tra i principi fondamentali cui è informato il tributo) lasciava presagire che il nuovo obbligo riguardasse comunque tutte le operazioni poste nei confronti della ASL indipendentemente dalla forma di certificazione adottata ai fini dell'Iva e dunque postulava in qualche modo l'applicabilità delle nuove regole anche alle forniture di medicinali

ricomprese nella Convenzione con il SSN.

Inutile nascondere il timore che si era immediatamente acceso nella categoria.

Infatti, se la misura fosse (stata) applicabile anche alle D.C.R. rischierebbe (avrebbe rischiato) di compromettere il già sufficientemente compromesso equilibrio finanziario della farmacia, sottraendo il flusso finanziario dell'imposta maturata su quelle forniture, con il pericolo concreto di andare pesantemente a credito con l'Erario per effetto dell'iva versata "a monte" ai propri fornitori di beni e/o servizi.

Un credito, d'altra parte, che potrebbe essere recuperato soltanto attraverso la compensazione in pagamento di altre imposte e/o contributi (con i paletti a cui questa soggiace) ovvero chiedendolo a rimborso, con i ritardi immaginabili con cui questo verrebbe erogato nonostante la corsia preferenziale aperta dalla norma con l'ammissione alla procedura in via prioritaria.

Tuttavia (fortunatamente) questo primo timore è ormai svanito delineandosi sempre più chiaramente la latitudine del nuovo regime per le farmacie.

Sembra invero che sia imprescindibile per la materiale applicazione del regime l'emissione da parte del fornitore di un documento contabile-fiscale da cui l'ente pagatore possa rilevare analiticamente l'ammontare dell'imposta da trattenere e versare; e questo documento non può in realtà che essere la *fattura*, nella quale la distinta indicazione di imponibile e imposta è prescritta dalla legge (art. 21, comma 2, DPR 633/73).

In altri termini, se al fornitore-farmacia deve essere accreditato - come si esprime la stessa relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità - "il solo importo del corrispettivo pagato [...] al netto dell'IVA indicata in fattura", la distinta annotazione dell'imposta viene ad essere condizione essenziale per l'attuazione della nuova procedura, al punto che mancando la *fattura* verrebbe meno per l'ente pubblico-pagatore la concreta possibilità di determinare l'ammontare dell'imposta da trattenere e versare.

Ora, sappiamo bene che le cessioni di medicinali operate in esecuzione della Convenzione con il SSN, essendo effettuate direttamente agli assistiti in locali aperti al pubblico, sono considerate attività di commercio al dettaglio; per di più l'addebito al SSN dei farmaci consegnati - per i quali la farmacia riscuote (al più) il solo importo del *ticket* al momento della cessione - è regolato per l'appunto dalla vigente Convenzione (art. 8 D.P.R. 371/1998), che prescrive l'utilizzo di un documento contabile (la Distinta Contabile Riepilogativa) da presentare con ciclicità mensile e con riferimento a tutte le dispensazioni di medicinali in regime convenzionale effettuate nel mese precedente.

Senonché, questo "sdoppiamento" nella regolazione della fornitura (il *ticket* direttamente dagli assistiti e la restante frazione del prezzo dal SSN) non pregiudica la conclusione di fondo per la quale la dispensazione dei medicinali è attività che rientra nel commercio al minuto, come del resto è stato confermato dall'Amministrazione finanziaria attraverso le sempre attuali, seppur datate, circolari n. 60/1983, 72/1983 e 74/1983.

Tali operazioni danno insomma origine a *corrispettivi* ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 633/72 certificati da *scontrino fiscale*, da emettere, come accennato, al momento della consegna del farmaco per il solo importo del *ticket* e, al momento del pagamento da parte del SSN, per la residua quota di prezzo.

L'indispensabilità della *fattura* per l'applicabilità del nuovo regime, d'altra parte, viene confermata anche dal decreto ministeriale di attuazione per il quale "I soggetti passivi dell'IVA, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi di cui all'art. 1 [si tratta evidentemente dei fornitori degli enti pubblici] emettono la fattura secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto n. 633 del 1972..."; ma è la circolare n. 1/E a risultare particolarmente convincente in proposito, quando precisa: "la scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633 del 1972. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es. piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983 n. 18, e successive modificazioni" [la sottolineatura è nostra].

Il chiarimento è importante e non lascia francamente adito a dubbi.

Oltretutto, se ancora avvertiamo la necessità di un chiarimento ufficiale, ci sarebbe anche un ulteriore argomento a favore dell'esclusione della D.C.R. dal nuovo sistema: la (quasi) totalità delle farmacie applicano per la liquidazione dell'iva il metodo della *ventilazione dei corrispettivi* previsto dall'art. 24 del D.P.R. 633/72 e dal D.M. del 24/02/1973 emettendo lo *scontrino fiscale* senza indicazione né dell'iva né della relativa aliquota; il metodo in verità è facoltativo e non obbligatorio, anche se di pressoché generale applicazione, ed è proprio per questo motivo che l'argomento non può probabilmente considerarsi davvero decisivo per l'esclusione in discorso...

Ad ogni modo, ciò comporta che l'iva contenuta nella D.C.R. sia liquidata necessariamente *in via provvisoria*, diventando *definitiva* solo in un momento successivo (la liquidazione finale in dichiarazione) a quello in cui l'ente pagatore dovrebbe effettuare la trattenuta e il conseguente riversamento all'Erario.

In conclusione, ce n'è abbastanza perché le farmacie - almeno per quanto riguarda le forniture al SSN in esecuzione della Convenzione - si "chiamino fuori" una volta per tutte dalle nuove regole, come è vero peraltro che talune aziende sanitarie locali che inizialmente avevano richiesto la distinta indicazione in D.C.R. di imponibile e imposta sono ormai da tempo ritornate sui loro passi...

E' pur vero che permane l'esigenza, come ripetuto più volte, di acquisire una pronuncia ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, che tuttavia, non dimentichiamolo, potrebbe anche essere provocata *ad hoc* con un *interpello* altrettanto ufficiale...

Invece, piena applicazione dello "split payment" (ed è questo *tutto il resto* cui allude il titolo...) per tutte le operazioni effettuate dalle farmacie nei confronti degli enti pubblici documentate con *fattura*. E' il caso dell'*assistenza integrativa*, del servizio CUP o anche delle forniture dirette a scuole, comuni e agli altri enti pubblici individuati da ultimo con la circolare 1/E, che comunque consiglia, in caso di dubbi sulla natura pubblica o privata dell'ente pubblico acquirente-committente, la consultazione sul *web* dell'*Indice delle Pubbliche Amm.-IPA*.

Come si vede, in definitiva, le farmacie devono pur sempre fare i conti con il nuovo sistema, anche se in una forma più mitigata di quella che era parsa all'inizio.

(franco lucidi)

26/03/2015 - Dalla Cassazione un "monito" al Fisco sugli accertamenti da percentuale di ricarico

Due recenti decisioni della Cassazione (n. 673 del 16/01/2015 e n. 4312 del 04/03/2015, entrambe della Sezione V) intervengono sul delicato problema delle riprese fiscali fondate in tutto o in parte sulla *ricostruzione presuntiva delle percentuali di ricarico*. Se la contabilità dell'impresa verificata non si rivela inattendibile, per presumere l'esistenza di ricavi non dichiarati non è sufficiente un semplice indizio, dovendo le circostanze che

conducono a quella conclusione essere *gravi, precise e concordanti* per far prova contro l'imprenditore.

Ciò non di meno, troppo spesso le rielaborazioni del ricarico medio aziendale "proposte" dal Fisco vengono effettuate con grande leggerezza giungendo a risultati talora abnormi, specie se confrontati appena più attentamente con la realtà economica dell'azienda.

Con le sentenze citate la Suprema Corte interviene su questa deprecabile "prassi" piuttosto incisivamente, dato che non si limita a riconoscere che il criterio di calcolo prescelto "*deve comunque rispondere a canoni di coerenza logica e di congruità*", ma declina immediatamente il principio in indicazioni molto concrete, precisando innanzitutto che il ricorso al criterio della *media aritmetica semplice* - in luogo della *media aritmetica ponderata* - può fornire risultati attendibili soltanto quando risulti la sostanziale omogeneità dei beni ceduti dall'azienda.

Se, invece, tra le varie categorie merceologiche esiste una notevole differenza - come nel caso in cui le referenze che presentano il ricarico meno elevato registrano una frequenza di vendita nettamente superiore alla media aziendale - il ricorso alla media aritmetica ponderata si rivela indispensabile.

Anche il criterio di scelta del campione selezionato per il confronto tra i prezzi di vendita e di acquisto - quasi mai l'analisi dei verificatori viene condotta su tutto l'inventario aziendale - deve essere attentamente valutato, dovendo questo costituire necessariamente un *gruppo significativo per qualità e quantità dei beni oggetto dell'impresa*.

D'altra parte, come chiarisce espressamente la sentenza n. 673, qualora il contribuente contesti in sede contenziosa il criterio della determinazione della percentuale di ricarico, a tali indicazioni devono attenersi anche i giudici di merito, chiamati infatti "*...a verificare la scelta dell'Amministrazione in relazione alle critiche proposte, alla luce dei canoni di coerenza logica e di congruità, tenuto conto della natura, omogenea e disomogenea, dei beni merce nonché della rilevanza dei campioni selezionati, e la loro rispondenza al criterio di media (aritmetica o ponderale) prescelto*".

Più chiaro di così...

(*stefano civitareale*)

27/03/2015 - Il prestito vitalizio ipotecario per gli ultrasessantenni

Ha concluso il suo *iter* parlamentare e dunque sarà presto pubblicato in G.U. il provvedimento, costituito da un unico articolo, che istituisce una nuova forma di finanziamento, diverso dal mutuo e dalla cessione dell'usufrutto, denominato *prestito vitalizio ipotecario*, riservato agli *ultrasessantenni*, una misura peraltro da tempo in gestazione e che soltanto ora può quindi vedere la luce.

Il legislatore si è infine reso conto che le famiglie italiane hanno spesso investito tutti i propri risparmi per l'acquisto della propria abitazione, ma non dispongono di liquidità (soprattutto in periodo di crisi), cosicché si trovano in difficoltà nel momento del c.d. "bisogno" (come ad esempio nel caso di un acquisto di un immobile per un figlio che si sposa, o per affrontare spese mediche particolarmente ingenti).

È così previsto che l'ultrasessantenne possa chiedere ad una banca o a un istituto finanziario un finanziamento a medio o a lungo termine, i cui interessi e le cui spese sono capitalizzati annualmente, ed il cui rimborso integrale in unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato, ovvero qualora venga trasferita la proprietà dell'immobile dato

in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore.

La garanzia per la banca è data dallo stesso immobile sul quale viene iscritta ipoteca a favore dell'istituto erogante ed è fatta salva la facoltà di concordare modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese prima degli eventi sopra descritti per il rimborso del finanziamento.

Qualora questo non sia integralmente rimborsato entro 12 mesi sempre dagli eventi suindicati, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato e le somme ricavate dalla vendita saranno utilizzate per estinguere il finanziamento.

Se l'immobile non è venduto entro tale termine, il valore viene diminuito del 15% per ogni anno successivo fino al perfezionamento della vendita dell'unità immobiliare.

In alternativa l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, purché la cessione avvenga entro i successivi 12 mesi e le eventuali somme residue ricavate dalla vendita sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa.

Per la concreta applicazione di questa nuova disposizione è comunque necessario l'immane ulteriore provvedimento, che qui è un regolamento del Ministero dello sviluppo economico, da adottare tuttavia sentita l'ABI e l'Associazione dei consumatori.

(*stefano lucidi*)

27/03/2015 - L'amministrazione competente al rilascio della titolarità - QUESITO

La titolarità della farmacia da chi viene impartita? Dall'assessorato, dalla ASP competente per territorio o decorre dal momento in cui ricevo il decreto assessoriale?

L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia varia secondo il regime di attribuzioni disciplinato dalle leggi regionali.

Può essere dunque il Sindaco (ad es. Lazio, Toscana, Puglia, ecc.), anche se in realtà è l'Asl che cura l'istruttoria predisponendo addirittura, in parecchi casi, il testo del provvedimento sindacale; ma può essere anche la stessa Asl (o Asur, ecc.), come in Sicilia, nelle Marche, nel Molise, in Lombardia, ecc.

Infine, in qualche regione è tuttora competente un organo regionale (centrale, o locale), come in Campania o in Calabria (in Abruzzo era così fino a qualche tempo fa, ma ora è diventata competente l'Asl pur se nei fatti sono ancora gli uffici regionali a svolgere la pratica).

Quanto all'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia, decorre generalmente dalla data di notifica o di comunicazione o di rilascio del provvedimento, che ha pertanto efficacia c.d. *costitutiva* producendo i suoi effetti, come si suol dire, *ex nunc*, anche se in talune regioni il termine di decorrenza viene indicato dall'amministrazione competente nel provvedimento stesso a una data fissa, perlopiù successiva a quella della sua adozione.

(*Studio Associato*)

30/03/2015 - L'art. 11 dl. Cresci Italia e il diritto di prelazione del comune - QUESITO

Mi riferisco in particolare al concorso straordinario in Piemonte, dal momento che i comuni hanno diritto di prelazione sulle sedi da assegnare, e chiedo se esista un limite di tempo entro cui, una volta fatta richiesta da parte del comune e ottenuto anche parere favorevole da parte dell'asl di competenza, avvenga di fatto l'apertura della sede.

Vorrei in particolare, se possibile, un chiarimento riguardo all'iter che intercorre tra la richiesta da parte del Comune e

l'apertura effettiva (presupponendo la disponibilità dei locali) e se tale percorso burocratico sia vincolato a limiti temporali.

Diversamente da quanto Lei sembra supporre, e dare anzi per scontato, il secondo periodo del comma 3 dell'art. 11 della l. 27/2012 esclude espressamente l'esercizio del diritto di prelazione dei comuni sulle sedi farmaceutiche neoistituite a seguito delle revisioni straordinarie delle piante organiche e dunque inserite nei bandi regionali dei concorsi (altrettanto) straordinari.

Il che naturalmente vale anche per il concorso piemontese.

Il successivo comma 10 riconosce invece ai comuni il diritto di prelazione, ma "fino al 2022", su tutte le farmacie istituite dalle regioni - ai sensi del comma 1, lett. b), dello stesso art. 11 e perciò al ricorrere delle condizioni ivi previste - "nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili, nelle aree di servizio autostradali, nei centri commerciali, ecc.", con il limite peraltro "del 5% delle sedi, comprese le nuove" (dopo il 2022 si può supporre che entrino in funzione il criterio generale della "metà" o, secondo i casi, quello dell'"alternanza", come contemplato nella l. 475/68).

Se perciò, ad esempio, in Emilia Romagna le farmacie attualmente previste in pianta organica - tenuto conto anche delle revisioni straordinarie - ammontano, poniamo, a 1.400, la Regione potrà istituire in soprannumero in quelle specifiche aree non più di 70 esercizi complessivi (che, s'intende, non sono pochi...) sull'intero territorio.

E nel caso in cui il comune competente non eserciti la prelazione (il comma 10 parla, impropriamente e un po' goffamente, di "rinuncia alla titolarità") sulle farmacie così istituite, queste diventano vacanti e pertanto inserite nel primo concorso ordinario bandito successivamente alla "rinuncia".

Come si vede, dunque, tutte le sedi istituite con il criterio demografico in dipendenza della modifica del quorum a 1:3300 sono (state) comunque sottratte al diritto di prelazione e vanno comunque assegnate con i concorsi straordinari attualmente in atto.

Gli ulteriori quesiti posti parrebbero perciò privi di un qualche rilievo pratico, anche se sul piano generale si può aggiungere che - una volta esercitato tempestivamente e ritualmente il diritto di prelazione (senza tuttavia che la Asl possa minimamente incidere sulla scelta comunale) in ordine a una o più farmacie di nuova istituzione - ai comuni non si applica, ma in realtà soltanto per... "prassi", il disposto dell'art. 9 del Dpr. 1275/71, che indica le formalità che entro 30 gg. dall'assegnazione dell'esercizio deve osservare il vincitore.

Nei fatti, quindi, i comuni rinviando anche di gran lunga la data di apertura della farmacia "prelazionata", senza che l'amministrazione competente (che spesso è proprio il... Comune) si dia la minima briga di fissare termini perentori e/o decadenziali, e perciò in pratica i comuni non decadono... mai dal diritto di aprire la farmacia.

Si tratta ovviamente di un'anomalia cui soltanto in rarissime circostanze è stato posto rimedio (personalmente ricordiamo un caso pontino deciso parecchio tempo fa dal Tar Lazio ai danni di un'amministrazione comunale troppo pigra) e del resto non è facilissimo individuare nel concreto - come d'altronde è intuitivo - il soggetto che possa ritenersi legittimato (e/o essere portatore di un interesse economico o materiale) ad agire dinanzi al giudice amministrativo per provocare o accelerare la decadenza del Comune...

(gustavo bacigalupo)

31/03/2015 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: per il reato basta l'iscrizione a ruolo.

Affinché si configuri il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento

delle imposte contemplato nell'art. 11 del D.Lgs. 74/2000 non è necessaria la notifica della cartella di pagamento perché la riscossione può già dirsi avviata con l'iscrizione a ruolo: è quanto precisa la Cassazione in sede penale in una recentissima sentenza (5918/2015).

Sostanzialmente il reato consiste nel porre in essere alienazioni simulate o altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui "idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva", sempreché peraltro l'ammontare delle imposte sottratte in tal modo al pagamento superi i cinquantamila euro.

Ebbene, per gli Ermellini l'inizio della riscossione coattiva, che costituisce certo uno degli elementi della fattispecie delittuosa, coincide appunto con l'iscrizione a ruolo, prescindendo dunque, come accennato, dalla notifica di una qualsiasi cartella di pagamento relativa alla vicenda.

Il fatto è, però, che il contribuente verrebbe... a conoscenza di tale iscrizione a ruolo soltanto con la notifica della cartella di pagamento, e pertanto, se nel frattempo avesse posto in essere atti del genere, sarebbe già incappato nel reato.

La sentenza, quindi, richiama alla massima prudenza.

(mauro giovannini)

31/03/2015 - Il licenziamento in caso di "calo del fatturato" - QUESITO

Tra meno di un anno dovrebbero aprire nuove farmacie e il fatturato certamente calerà.

Avendo 7 dipendenti, in caso di licenziamento quale ordine va seguito. Bisogna licenziare l'ultimo arrivato o, per le novità Renzi, si può licenziare anche seguendo un criterio di merito.

La vicenda che Lei descrive ci conduce nella fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che è una tipologia di recesso dal contratto determinata da ragioni inerenti all'attività produttiva (e vi rientra anche il "calo del fatturato"), all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento.

Il licenziamento per "calo del fatturato" è stato, in particolare, affrontato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4276/2011 in cui è specificato che "La diminuzione del fatturato può giustificare sotto l'aspetto oggettivo il licenziamento di un dipendente, soprattutto allorquando non sia possibile ricollocare lo stesso all'interno dell'azienda per lo svolgimento di mansioni adeguate al suo livello".

Nella stessa decisione la Corte ha precisato altresì che "Il giudice non può sindacare la scelta datoriale sotto il profilo dell'opportunità economica, non essendo possibile distinguere, ai fini della legittimità del licenziamento, tra carattere provvisorio o definitivo della diminuzione del fatturato".

Premessa dunque l'esistenza - nei fatti, s'intende, e non in pura ipotesi - del "calo del fatturato", il datore di lavoro, nella scelta del lavoratore da licenziare e per non incorrere nella illegittimità del recesso, deve seguire ragionevolmente i criteri esplicitati proprio dalla Cassazione nella sent. 7046/2011, perciò prendere in considerazione in via analogica i criteri, soprattutto, dei carichi di famiglia e dell'anzianità.

Semplificando, visto che non apportata alcuna novità sul piano normativo alla c.d. buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare, nel Suo caso si dovrebbe in pratica procedere al licenziamento dell'ultimo assunto nella qualifica.

(rocco de carlo)

01/04/2015 - Le ultime dalla Cassazione sulle agevolazioni "prima casa"

Tempo fa ([v. Sediva News del 25/01/2013](#)) abbiamo avuto occasione di sottolineare che quello delle agevolazioni "prima casa" è in realtà un cantiere sempre... aperto; ed è proprio così, perché le decisioni giurisprudenziali sull'argomento si susseguono

senza sosta.

Molto recentemente, ad esempio, la Cassazione (Sez. VI, Ordinanza 10/03/2015 n. 4800) ha ritenuto che il mancato trasferimento della residenza nel “fatidico” termine dei *diciotto mesi* dalla data di acquisto dell’immobile, riconducibile agli estenuanti tempi di rilascio delle necessarie autorizzazioni edilizie, non rappresenta quella causa di *forza maggiore* – che pure in passato per altre circostanze la Suprema Corte aveva riconosciuto sussistente (v. [Sediva News del 16/05/2008](#)) - caratterizzata dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità e imprevedibilità dell’evento, che consentirebbe di salvaguardare l’agevolazione stessa.

Insomma, secondo i giudici della Cassazione, le lungaggini della burocrazia sarebbero quanto meno *prevedibili* (e chi non conosce la nostra burocrazia?) ed *evitabili* (resta da saper in che modo...) anche se magari non affatto riferibili a negligenza o simile del contribuente, ed in ogni caso – ecco il problema - non potrebbero valere come giustificazione del ritardo del trasferimento della residenza nel termine fissato dalla legge.

Stessa conclusione, d’altronde, è stata raggiunta (Sez. VI, sentenza 12/03/2015 n. 5015) a scapito di un contribuente che sempre quel termine non aveva rispettato (questa volta) per il protrarsi dei lavori di ristrutturazione, perché “*non integra l’evento inevitabile e imprevedibile la mancata ultimazione di un appartamento in costruzione atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato*”.

In altri termini - sembra purtroppo di dover concludere... - è tutto a carico di chi acquista con le agevolazioni “prima casa” un immobile da ristrutturare il rischio di non terminare i lavori nel termine richiesto per il trasferimento della residenza e, di conseguenza, quello molto serio di vedersi revocata l’agevolazione con il consueto corredo di maggiori imposte e sanzioni.

Secondo un’altra ordinanza sempre della Sesta Sezione Civile (n. 791 del 20/01/2015), invece, la perdita del beneficio fiscale conseguirebbe anche dalla risoluzione del contratto di acquisto intervenuta entro i cinque anni e non seguita dall’acquisto di un’altra abitazione entro l’anno.

La vicenda esaminata riguardava la *risoluzione consensuale* di un contratto d’acquisto per il cui effetto l’immobile era ritornato al precedente proprietario (nella fattispecie l’impresa costruttrice).

Dando seguito a un indirizzo giurisprudenziale consolidato - per il quale tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale sopravvenute, cioè non imputabili a vizi esistenti fin dall’origine come quelli che danno luogo ad atti nulli o annullabili, fanno salvi gli effetti del precedente contratto e pertanto anche la tassazione - i giudici del Palazzaccio hanno ritenuto che il *ri-trasferimento* alla precedente proprietaria a seguito di una risoluzione consensuale non avesse posto nel nulla gli effetti del primo negozio, con la conseguenza che il secondo negozio di retrocessione, stipulato entro il quinquennio dal primo ma non seguito entro un anno dall’acquisto di altro immobile da adibire a abitazione principale, provocava irrimediabilmente la decadenza dell’agevolazione.

Morale: quel “benedetto” termine dei *diciotto mesi* va rispettato e sembra che vi sia ben poco da fare.

(stefano civitareale)

02/04/2015 - IRI: Imposta sul Reddito Imprenditoriale - QUESITO

Anche voi avete di recente parlato di un’assimilazione fiscale tra ditte individuali e società.

È un provvedimento ancora in gestazione? E in ogni caso sarà conveniente per le farmacie questa eventuale equiparazione?

L’art. 11 della L. 11.03.2014 delega il Governo a emanare – tra gli altri - un decreto che prevede per l’appunto l’equiparazione sul piano della tassazione tra le *imprese individuali e società di persone* (snc e sas), da un lato, e le *società di capitali* (srl e spa), dall’altro.

La scadenza della delega, originariamente fissata per il 27 marzo scorso, è stata recentemente prorogata al 27 giugno, fermi i successivi tre mesi riservati al Parlamento per un parere sui decreti delegati.

Prendiamo ora in esame un’impresa con un reddito annuo complessivo pari a € 100.000, di cui sia titolare una *persona fisica* in forma individuale o una *società di capitali* o una *società di persone*, ambedue queste ultime partecipate da due soci, di cui il socio A per il 51%, il socio B per il 49%.

Il carico tributario (esclusa l’Irap che è di pari ammontare in tutte e tre le ipotesi), sostenuto dalla *persona fisica* nel primo caso, dalla *società di capitali* nel secondo e dalla *società di persone* nel terzo, ma considerando in questi due ultimi anche quello gravante sui *soci*, è il seguente.

1) La tassazione del titolare d’impresa in forma individuale

Reddito imponibile	€ 100.000
Irpef	€ 36.170
Addizionale regionale	€ 2.240
Addizionale comunale	€ 900
Totale imposte	€ 39.310

N.B. – *Laddove il titolare abbia costituito un’impresa familiare con un collaboratore che partecipi al 49%, i risultati coincidono perfettamente con quelli riportati nel caso sub 3).*

2) La tassazione della società di capitali e dei suoi soci

- *Tassazione in capo alla società*

Il reddito d’impresa di spa e srl è assoggettato all’IRES, *imposta sul reddito società*, che è stabilita nella misura fissa del 27,50%.

Quindi:

Reddito imponibile	€ 100.000
IRES	€ 27.500
Reddito disponibile per il prelievo dei soci	€ 72.500

- *Tassazione in capo ai soci in caso di distribuzione (totale) dei dividendi*

Il reddito disponibile dei detti complessivi € 72.500 ammonta, per il *Socio A* (51%), ad € 36.975 e, per il *Socio B* (49%), ad € 35.525.

Il *Socio A* nel suo Mod. Unico dichiara il 49,72% di € 36.975, pari ad € 18.384 e le relative imposte sono:

IRPEF	€ 4.228
Addizionale regionale	€ 424
Addizionale comunale	€ 165
Totale imposte	€ 4.817

Il *Socio B* nel suo Mod. Unico dichiara evidentemente il 49,72% di € 35.525, pari ad € 17.663 e le relative imposte sono:

IRPEF	€ 335
Addizionale comunale	€ 158
Totale imposte	€ 4.555

- *Tassazione complessiva IRES (società) più IRPEF (soci)*

Dunque, riepilogando, le somme complessive da versare diventano le seguenti:

Ires (in capo alla società)	€ 27.500
Irpef (in capo al <i>Socio A</i>)	€ 4.817
Irpef (in capo al <i>Socio B</i>)	€ 4.555
Totale imposte (Ires società più Irpef soci)	€ 36.872

Percentuale di tassazione sul reddito di € 100.000: **36,87%**

3) La tassazione dei soci della società di persone

Reddito d'impresa	€ 100.000
Reddito Socio A	€ 51.000
Reddito Socio B	€ 49.000

- Tassazione IRPEF Socio A

Reddito imputato	€ 51.000
Irpef	€ 15.700
Addizionale regionale	€ 1.097
Addizionale comunale	€ 459
Totale imposte	€ 17.256

- Tassazione IRPEF Socio B

Reddito imputato	€ 49.000
Irpef	€ 14.940
Addizionale regionale	€ 1.051
Addizionale comunale	€ 441
Totale imposte	€ 16.432

- Tassazione totale IRPEF

Socio A imposte per	€ 17.256
Socio B imposte per	€ 16.432
Totale Irpef	€ 33.688

Percentuale di incidenza sul reddito di € 100.000: 33,68%

4) Confronto tra 1), 2) e 3)

Caso 1) Tassazione Irpef (titolare individuale): **Totale € 39.310**

Caso 2) Tassazione Ires (società) più tassazione Irpef (soci):

Totale € 36.872

Caso 3) Tassazione Irpef (soci):

Totale € 33.688

* * *

Nell'ipotesi perciò di una farmacia con un utile d'impresa annuo complessivo pari ad € 100.000 (vicenda peraltro abbastanza ricorrente), fermo il maggior carico tributario nel caso di titolarità in forma individuale priva di collaboratori in impresa familiare, *l'opzione per la tassazione prevista a carico delle società di capitali non si rivela conveniente* rispetto a quella attualmente in vigore per le società di persone (e per le imprese individuali costituite in imprese familiari), a meno che la distribuzione degli utili sociali non avvenga o sia effettuata solo parzialmente.

Ma, in questa ultima evenienza, come la mettiamo con il tenore di vita e quindi con il *redditometro*?

(franco lucidi)

3 – **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI**

(in pillole)

➤ **La norma “salva dirigenti” della P.A. è illegittima**

Corte Costituzionale – sent. 17/03/2015, n. 37

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme sul conferimento di incarichi dirigenziali a tempo indeterminato senza pubblico concorso presso le Agenzie fiscali; restano però validi gli atti emessi dai dirigenti “detronizzati” prima della pronuncia della Corte.

➤ **La prima revisione ordinaria della p.o. al 31/12/2012 o al 31/12/2014?**

Consiglio di Stato – ord. 27/03/2015, n. 165

Il Supremo Consesso rinvia la decisione sull'istanza di sospensione della sentenza impugnata (Tar Sardegna n. 906/2014) all'udienza

del 4/6/2015, “invitando” le parti ad affrontare in questo frattempo la questione – ritenuta evidentemente centrale ai fini della pronuncia sull'istanza ma del tutto trascurata dalle parti stesse – se l'art. 11 del dl. Cresci Italia abbia inteso fissare la prima revisione ordinaria delle piante organiche (successiva pertanto a quella straordinaria) al 31/12/2012 ovvero al 31/12/2014.

Il CdS, leggendo questo provvedimento, sembrerebbe comunque orientato per la seconda soluzione (che è stato anche l'avviso del Tar Puglia, Sez. Lecce, sent. 320/2015:v. *pillola* in P.Pitagora n. 674). (g.b.)

➤ **La notificazione del ricorso per l'annullamento del concorso straordinario laziale**

Tar Lazio – ord. 14/03/2015, n. 4182

In alcuni dei ricorsi contro la graduatoria laziale, tenuto conto che una o più censure dedotte dai ricorrenti riguardano i criteri generali adottati dalla Commissione, il Presidente della Sezione ha disposto l'estensione del contraddittorio a tutti i concorrenti posizionati nei primi 274 posti della graduatoria, tanti, cioè, quante sono le sedi messe a concorso, anche se - qualcuno ricorderà la vicenda di Latina – le sedi da sottoporre al *primo interpello* dei vincitori dovranno essere in numero inferiore.

Vengono quindi considerati *controinteressati* anche i concorrenti collocati in posizioni successive a quelle dei ricorrenti; e questo, sull'assunto che, in caso di accoglimento di uno di quei motivi di ricorso, potrebbe rendersi necessario il rifacimento integrale della graduatoria.

Per la notifica del ricorso mediante “pubblici proclami”, tuttavia, è stata ritenuta sufficiente la mera pubblicazione sul sito Internet della Regione Lazio-Sez.Sanità del sunto del ricorso, della stessa ordinanza del Tar e dell'elenco nominativo dei *controinteressati* (senza quindi prescriverne la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come invece hanno indicato altri Tar).

È chiaro che questa scelta dei giudici laziali differirà ulteriormente la definizione dei ricorsi e per ciò stesso l'avvio del *primo interpello*, senza contare che – qualunque sia la decisione del Tar sull'istanza di sospensione della graduatoria laziale (che peraltro in altri quattro o cinque ricorsi è già stata rigettata) – sarà verosimilmente necessario attendere anche quella del Consiglio di Stato. (g.b.)

➤ **Il reato di omesso versamento di ritenute certificate**

Corte di Cassazione – Sez. Penale – sent. 20/03/2015, n. 11647

All'imprenditore che commette il reato di omesso versamento di ritenute certificate (ex art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000) viene applicato il c.d. "dolo generico", precludendo dunque al GIP l'assoluzione se non per casi espressamente previsti.

➤ **La mancata istituzione di scritture contabili non è reato**

Corte di Cassazione – Sez. Penale – sent. 20/03/2015, n. 11643

A differenza dell'imprenditore che emette fatture false, commettendo un reato ai sensi del D.Lgs. 74/2000, chi non ha mai istituito i registri obbligatori non è penalmente perseguibile, in quanto, ai fini della punibilità, non è sufficiente un semplice comportamento omissivo (appunto la mancata istituzione delle scritture contabili) ma è necessario un *quid pluris* a contenuto commissivo, consistente nell'occultamento ovvero nella distruzione delle scritture stesse.

➤ **Abuso del diritto: l'accertamento deve essere adeguatamente motivato**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 27/03/2015, n. 6226

La Suprema Corte ha dichiarato nullo un avviso di accertamento perché l'Amministrazione finanziaria non aveva chiaramente spiegato nelle motivazioni dell'atto in che modo il contribuente avesse aggirato specifiche norme tributarie al fine di ottenere un indebito risparmio d'imposta.

➤ **Può essere valido l'accertamento da "studi di settore" prima della scadenza dei 60 giorni**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 27/03/2015, n. 6054

È legittimo l'avviso di accertamento da studi di settore emesso prima del termine di sessanta giorni dalla chiusura del PVC (Cfr. art. 12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente) ove correttamente attivato il contraddittorio endoprocedimentale preventivo, essendo stata così garantita la partecipazione e l'interlocuzione del contribuente prima appunto dell'emissione dell'avviso. (m.g.)

➤ **Il rimborso dell'Iva versata in eccesso per omessa detrazione**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 12/03/2015, n. 5014

I giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che il diritto

ai rimborsi IVA spetta solo se la richiesta viene presentata dal contribuente entro il termine di 2 anni dal versamento.

➤ **Il termine di decadenza del rimborso Irpef**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 09/03/2015, n. 4691

La Suprema Corte si è espressa anche in tema di rimborso IRPEF, ribadendo che nel caso in cui un'imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte europea di giustizia, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria per l'esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all'ordinamento UE.

4 – SCADENZE APRILE 2015

10/04 - Versamento dei contributi Inps relativi al I trimestre 2015 per il lavoro domestico (colf)

10/04 - Comunicazione delle operazioni Iva effettuate nel periodo d'imposta 2014, il c.d. *spesometro*, per i contribuenti con liquidazione Iva mensile

16/04 - Versamento mediante F24 online di: Iva relativa al mese di marzo per i contribuenti mensili; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di marzo; contributi Inps per i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di marzo

20/04 - Comunicazione delle operazioni Iva effettuate nel periodo d'imposta 2014, il c.d. *spesometro*, per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale

30/04 - Versamento della seconda di quattro rate della COSAP/TOSAP (*tassa occupazione spazi ed aree pubbliche*) se si è scelto il pagamento rateizzato

* * *

"Piazza Pitagora" e "Sediva News"

Sospendono oggi le loro edizioni ordinarie per le festività pasquali e danno appuntamento al 9/04/2015

BUONA PASQUA

anche a nome dello Studio e della Sediva.

(gustavo bacigalupo)

(franco lucidi)